COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXLIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1962

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

FUSARO e CODIGNOLA: Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano (4893) 1962

PRESIDENTE 1962

DALL'ARMELLINA, *Relatore* 1962

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1962

PITZALIS: Proroga degli incarichi triennali di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 (4829) 1962

FINOCCHIARO e CODIGNOLA: Proroga degli incarichi di insegnamento (4860) . . 1962

PRESIDENTE 1962, 1963

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1963, 1964

MAGRÌ, *Relatore* 1963, 1964

PITZALIS 1964

TEDESCHI 1963, 1964

CASTELLUCCI ed altri: Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del 525° anniversario della nascita di Bramante (3673) 1964

PRESIDENTE 1964, 1965

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1965

FRANCESCHINI, *Relatore* 1964

MITTERDORFER: Costituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il provveditorato agli studi di Bolzano per gli insegnanti delle scuole elementari statali assunti in servizio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 (3734) . 1967

PRESIDENTE 1967

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1967

MITTERDORFER 1967

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1968

La seduta comincia alle 9,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Giomo e Savio Emanuela.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fusaro e Codignola: Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano (4893).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fusaro e Codignola: « Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano », n. 4893.

Questo provvedimento figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il relatore, onorevole Dall'Armellina, ha facoltà di svolgere la relazione.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il mondo attuale, con lo sviluppo assunto dalle relazioni internazionali, dagli scambi e dai contatti tra genti di ogni lingua, ha posto in evidenza la necessità di incrementare, approfondire e modernizzare l'apprendimento delle lingue moderne allo scopo di farne uno strumento veramente valido per le comunicazioni ai più svariati livelli. Ora da vari anni esiste in Italia la Scuola superiore per interpreti e traduttori, con sede in Milano, della quale lo Stato ha approvato statuto, programmi di insegnamento e piano degli studi, erigendola in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 983, del 20 febbraio 1958.

Tale scuola ha dato larghissime prove della serietà dei suoi programmi, nonché dei suoi moderni metodi d'insegnamento, fornendo ad organismi nazionali ed internazionali personale di alta qualificazione linguistica e di estesa cultura. Accando all'insegnamento propriamente linguistico impartito secondo le più nuove e rigorose metodologie strutturo-globali audio-visive e verbo-tonali, a piccoli gruppi di allievi, da un cospicuo corpo insegnante italiano e straniero, oltre a seminari e convegni di interpertazione simultanea e consecutiva, figurano poi, nel piano di studi della scuola, insegnamenti giuridici, economici, storici e letterari impartiti da docenti universitari. Gli allievi che nei quattro o sei semestri in cui si articola lo studio presso la scuola abbiano superato tutti gli esami scritti ed orali e conseguito il diploma di interprete-traduttore (4 semestri), di interprete-parlamentare (8 semestri) o di segretario-interprete (4 semestri) sono perfettamente idonei ad affrontare le carriere ai quali i diplomi li preparano.

Allo scopo di accordare un giusto riconoscimento agli studi che si compiono presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano, e per rendere possibile l'inserimento dei diplomi della scuola negli organismi nazionali ed internazionali, si confida nel favorevole accoglimento della presente proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l'illustrazione svolta e dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico del provvedimento.

ARTICOLO UNICO.

I diplomi rilasciati dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano sono riconosciuti validi ad ogni effetto per l'esercizio della professione di interprete-traduttore, di interprete-parlamentare e di segretario-interprete.

Trattandosi di articolo unico, al quale non risultano essere stati presentati emendamenti, avverto che sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis: Proroga degli incarichi triennali di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 (4829); Finocchiaro e Codignola: Proroga degli incarichi di insegnamento (4860).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Pitzalis: « Proroga degli incarichi triennali di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 », n. 4829; dei deputati Finocchiaro e Codignola: « Proroga degli incarichi di insegnamento », n. 4860.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno il provvedimento d'iniziativa dei deputati Finocchiaro e Codignola figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa. Unitamente ad esso figura anche la concorrente proposta di legge d'iniziativa del deputato Pitzalis che tratta la stessa materia.

Il relatore, onorevole Magrì, ha facoltà di svolgere la relazione.

MAGRÌ, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il 30 settembre 1968 scadranno le proroghe annuali disposte dalle leggi 6 aprile 1965, n. 335, 26 maggio 1966, n. 336 e 22 marzo 1967, n. 159, per gli incarichi triennali conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Alla stessa data scadranno anche gli incarichi triennali conferiti, a decorrere dal 1° ottobre 1965, in applicazione della stessa legge del 1961, n. 831, nonché quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, relativa agli insegnanti degli Istituti professionali.

Le proroghe di cui sopra erano state accordate in attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di carattere straordinario inteso ad immettere nei ruoli un congruo numero di docenti, nonché di nuove norme per una migliore regolamentazione del sistema di reclutamento del personale docente non di ruolo.

Dato che la legge 25 luglio 1966, n. 603, è in via di applicazione, che i provvedimenti per l'immissione nei ruoli negli Istituti secondari superiori e degli Istituti professionali sono all'esame del Parlamento e che il provvedimento legislativo contenente nuove norme per gli incarichi e le supplenze nelle scuole medie di ogni ordine e grado non ha ancora completato il suo *iter* parlamentare, si rende necessario disporre una ulteriore proroga dei surriferiti incarichi di insegnamento, al fine di porre l'Amministrazione in condizione di assicurare una continuità didattica alla Scuola, in attesa di uan definitiva sistemazione del settore.

Sussistendo ancora i motivi per i quali nel 1965, nel 1966 e nel 1967 furono esclusi dalla proroga delle nomine triennali gli insegnanti tecnico-pratici nonché quelli di economia domestica, si ritiene opportuno lasciare invariato tale principio anche nelle proposte di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Propongo se non vi sono obiezioni, di assumere come testo base la proposta di legge dei deputati Finocchiaro e Codignola al fine di predisporre un testo unificato dei due provvedimenti.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 4860, assunto come testo base del testo unificato:

ARTICOLO UNICO.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1968, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335, con legge 26 maggio 1966, n. 336, e con legge 22 marzo 1967, n. 159, nonché quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1968-69.

Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Proporrei un emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo unico: Dopo le parole: « nella scuola media », propongo di aggiungere le altre: « nonché gli incarichi ottenuti nella scuola primaria dagli insegnanti elementari ».

L'emendamento trova la sua ragione nel fatto che per il prossimo anno, gli incarichi agli insegnanti elementari saranno conferiti sulla base delle graduatorie provinciali permanenti che gli onorevoli colleghi già conoscono.

MAGRÌ, *Relatore*. L'emendamento proposto non può essere incluso nell'articolo unico in quanto detto articolo fa riferimento alle leggi che riguardano la scuola secondaria. Occorrerebbe, di conseguenza, stilare un altro articolo. Si tratta di una legge di proroga e le leggi citate non concernono la scuola elementare.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli incarichi triennali in esame vengono conferiti agli insegnanti elementari, ai sensi della legge n. 831 ed è a questa legge che ci riferiamo. Gli incarichi sono stati già superati dalla legge n. 574.

TEDESCHI. Chiedo se per gli insegnanti elementari è tuttora previsto l'incarico triennale.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non è più previsto per essi. La legge n. 574 è più favorevole nei confronti di questa categoria di insegnanti.

TEDESCHI. Vorrei conoscerne i motivi.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Si tratta di incarichi a tempo indeterminato.

PITZALIS. A mio avviso, il secondo comma della proposta di legge n. 4860 non ha alcuna ragione d'essere in quanto non aggiunge nulla a quando disposto dalle leggi che stabiliscono quali possono essere gli incarichi.

Ne chiedo formalmente la soppressione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Concordo con la proposta Pitzalis, ma con la soppressione del secondo comma, cade anche l'emendamento da me proposto.

MAGRÌ, *Relatore.* Sono d'accordo sulla soppressione del secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma del quale l'onorevole Pitzalis - d'accordo con il Governo e con il relatore ha chiesto la soppressione.

(*Non è approvato*).

Pertanto, il secondo comma si intende soppresso.

L'articolo unico nel testo unificato risulta pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1968, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335, con legge 26 maggio 1966, n. 336, e con legge 22 marzo 1967, n. 159, nonché quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1968-69.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Propongo pertanto che il titolo del testo unificato possa essere il seguente: « Proroga degli incarichi triennali di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il testo unificato sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci ed altri: Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del 525° anniversario della nascita di Bramante (3673).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3673, d'iniziativa dei deputati Castellucci, Forlani, Delle Fave, Orlandi, Rinaldi, Tambroni, Tozzi Condivi, Baroni, D'Amato, Ripamonti: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del 525° anniversario della nascita di Bramante », n. 3673.

Ricordo alla Commissione che il provvedimento figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa e che la V Commissione bilancio ha espresso, in merito, il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che la misura del contributo risulti fissata in lire 40 milioni, in ragione di 20 milioni per ciascuno degli anni finanziari, nonché a condizione che l'articolo 6 della proposta di legge risulti così modificato:

« All'onere di lire 20 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147, concernente disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di importazione a conguaglio su analoghi prodotti di provenienza straniera.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il relatore, onorevole Franceschini, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore.* Per ovviare alla imperdonabile trascuranza in cui è precipitato per troppo lungo tempo il nome di Bramante, per quanto vi abbiano contribuito in maniera determinante gli stessi eventi bellici, che hanno coinciso in questo secolo con il IV centenario della sua morte (1914) e con il V della sua nascita (1944), i suoi concittadini e per essi il comune di Fermignano hanno costituito un Comitato promotore, con l'adesione di tutte le autorità della provincia di Pesaro e un Comitato d'onore formato da illustri personalità italiane e straniere per onorare il sommo architetto nel 525° anniversario della nascita.

Il Comitato promotore ha provveduto a richiedere l'alto patronato del Presidente della Repubblica e l'adesione delle più alte cariche dello Stato.

Le celebrazioni sono predisposte per il 1969 con l'intento di:

a) promuovere nuovi studi sull'arte e sulla tecnica di Bramante;

b) far conoscere nel modo più ampio e nel senso più profondo la produzione ed il valore artistico di Bramante pittore e sommo architetto;

c) definire solennemente le sue origini asdrualdine.

Un Comitato nazionale, di cui sono membri autorità ed eminenti studiosi italiani e stranieri, ha l'incarico di studiare e preparare i programmi delle celebrazioni.

A tal fine è stata predisposta l'unita proposta di legge, che consta di sei articoli.

Con l'articolo 1 si indicano le finalità delle celebrazioni bramantesche e si prevede un programma di manifestazioni commemorative.

Con l'articolo 2 si fissa il contributo che sarà richiesto allo Stato e calcolato in via presuntiva in lire 50 milioni dato l'alto costo delle manifestazioni scientifiche e culturali.

Con l'articolo 3 si autorizza il Comitato ad integrare i fondi messi a disposizione con i contributi elargiti da enti pubblici e privati.

Con l'articolo 4 si dispone l'obbligo per il Comitato di presentare al termine della gestione, con una relazione, il conto consuntivo, che sarà sottoposto al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti e successivamente pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Con l'articolo 5 si dispone che i contratti stipulati dal Comitato celebrativo godano dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Si dispone, inoltre, che il Comitato per eventuali controversie, possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 6 prevede la copertura dell'onere.

Onorevoli colleghi, confidiamo nella vostra cortese adesione per il più sollecito *iter* della proposta, tenendo conto che l'importanza culturale e artistica del programma delineato esige una tempestiva e accurata preparazione perché le manifestazioni, che richiamano già l'interesse di studiosi, autorità e istituti italiani e stranieri, riescano in tutto degne del grande personaggio che si vuol ricordare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Per celebrare il 525° anniversario della nascita di Donato Bramante è costituito un Comitato nazionale con il compito di preparare ed attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed artistiche, sul piano nazionale ed internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Ministro della pubblica istruzione.

Non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni a favore del predetto Comitato, che verrà stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il contributo verrà versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale intestato al predetto Comitato.

I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati di volta in volta, dal Presidente del Comitato, il quale provvederà alla gestione delle somme prelevate.

Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal cennato conto corrente infruttifero dovrà essere versata in entrata del bilancio dello Stato.

Tenendo conto del suggerimento formulato dalla V Commissione bilancio, il primo comma di tale articolo dovrebbe recitare come segue:

« Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario, di lire 40 milioni

in ragione di 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968 e 1969, a favore del predetto Comitato, che verrà stanziato sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

Poiché nessun chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 40 milioni, in ragione di 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968 e 1969, a favore del predetto Comitato, che verrà stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il contributo verrà versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale intestato al predetto Comitato.

I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati di volta in volta, dal Presidente del Comitato, il quale provvederà alla gestione delle somme prelevate.

Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal suddetto conto corrente infruttifero dovrà essere versata in entrata del bilancio dello Stato.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 3.

Il Comitato è autorizzato a integrare i fondi messi a disposizione con i contributi reperiti presso enti pubblici e privati.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni il 30 giugno 1970 ed alla fine della gestione presenterà il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonché dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Successivamente il detto consuntivo dovrà essere pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

ART. 5.

Tutti i contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Il Comitato inoltre può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione bilancio, in ordine all'indicazione di copertura, suggerisce di modificare come segue l'articolo 6:

ART. 6.

All'onere di lire 20 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147, concernente disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 6 nella formulazione testé citata.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Mitterdorfer: Costituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il provveditorato agli studi di Bolzano per gli insegnanti delle scuole elementari statali assunti in servizio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 (3734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Mitterdorfer: « Costituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Provveditorato agli studi di Bolzano per gli insegnanti delle scuole elementari statali assunti in servizio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 », n. 3734.

Ricordo alla Commissione che il provvedimento figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Informo che la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere, su di un nuovo testo predisposto dal proponente:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge trasmesso dalla competente Commissione di merito il 28 febbraio 1968 ».

In assenza del relatore, invito l'onorevole Mitterdorfer ad illustrare il provvedimento.

MITTERDORFER. Onorevoli colleghi, come è noto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, prevedeva, all'articolo 12, l'assunzione di personale insegnante, anche se sprovvisto di titolo di abilitazione, sia provvisorio che per le supplenze ai posti vacanti della scuola elementare di lingua tedesca, previsti dall'articolo 6 dello stesso decreto.

Per coprire il fabbisogno di insegnanti nelle scuole elementari statali in lingua tedesca, in provincia di Bolzano, furono assunti diversi maestri privi di titolo abilitante. In seguito parte di essi hanno continuato, per necessità della scuola, con l'insegnamento e, pertanto, si rende oggi necessaria una loro sistemazione giuridica ed economica.

Per tali esigenze si è ritenuto di presentare il nuovo testo cui ha fatto cenno il Presidente e in ordine al quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere favorevole sul nuovo testo predisposto.

PRESIDENTE. Do lettura del testo originario della proposta di legge:

ART. 1.

È istituito presso il Provveditorato agli studi di Bolzano un ruolo speciale transitorio ad esaurimento per il personale insegnante delle scuole elementari statali in lingua tedesca assunto in servizio per le supplenze ai posti vacanti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555.

ART. 2.

Ai fini dell'ammissione nel ruolo transitorio di cui al precedente comma, il personale insegnante deve aver prestato, alla data del 1° ottobre 1966, non meno di dieci anni di servizio di provvisorio o supplente nelle scuole elementari statali, con la qualifica non inferiore a « buono ». L'ammissione ai concorsi per il ruolo speciale transitorio avviene per soli titoli e non è subordinata ai normali limiti di età.

ART. 3.

Per l'ammissione nel ruolo transitorio di cui al primo comma, gli interessati devono presentare domanda al Provveditore agli studi di Bolzano, il quale compila la graduatoria degli aspiranti in base ai titoli da essi esibiti.

L'ordine della graduatoria determina l'ordine del ruolo transitorio ad esaurimento.

ART. 4.

L'iscrizione nel ruolo speciale transitorio comporta l'inquadramento nella prima classe di stipendio, con una anzianità utile al fine del trattamento economico corrispondente a tutto il periodo di servizio già prestato in seguito all'assunzione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555.

ART. 5.

Per i suddetti insegnanti si osservano, in quanto applicabili, le norme sul trattamento giuridico degli insegnanti dei ruoli ordinari, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli insegnanti stessi.

ART. 6.

Per la maggior spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà coi normali stanziamenti di bilancio.

Do lettura degli articoli nel nuovo testo. Non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzato un concorso magistrale speciale per esami e titoli, riservato a coloro che, in possesso della cittadinanza italiana e in virtù di nomina disposta dal Provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, abbiano prestato servizio di insegnamento, in qualità di incaricati o supplenti annuali, nelle scuole elementari in lingua tedesca del ruolo magistrale speciale istituito presso il Provveditorato agli studi di Bolzano a norma dell'articolo 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555.

(*È approvato*).

ART. 2.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dal limite di età e sempre che non abbiano superato il 65° anno, coloro che in virtù di nomina conferita dal Provveditore agli studi di Bolzano anteriormente al 31 dicembre 1952, abbiano prestato servizio di insegnamento, alla data del 1° ottobre 1967, nelle scuole indicate nel precedente articolo 1, in qualità di incaricati o supplenti annuali, per almeno 10 anni con qualifica non inferiore a buono.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le prove di esame si svolgeranno con le modalità previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 191.

I programmi delle prove di esame, la tabella di valutazione dei titoli e la composizione della Commissione giudicatrice sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza Sezione del Consilgio superiore della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

ART. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso dispone di 125 punti. Di essi, 100 punti per le prove di esame a norma dell'articolo 10, primo comma, del citato decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, e 25 punti per i titoli; di questi ultimi, 18 per i titoli di servizio, 6 per i titoli di cultura e 1 per le benemerenze.

(*È approvato*).

ART. 5.

Sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso i candidati che hanno ottenuto complessivamente 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove di esame e di quelli attribuiti ai titoli.

(*È approvato*).

ART. 6.

La graduatoria, di cui all'articolo 5, è ad esaurimento. Ai fini della nomina in ruolo è riservata agli iscritti in graduatoria in ogni anno scolastico a partire dall'anno scolastico 1967-1968, la metà dei posti, vacanti e disponibili nel ruolo magistrale speciale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, conferibili per concorso a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

Le nomine in ruolo sono disposte direttamente per la qualifica di ordinario e con iscrizione nella prima classe di stipendio della qualifica stessa, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incaricato o supplente annuale, in virtù di nomina conferita dal Provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza.

Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incaricato o supplente annuale, di cui al precedente comma, dà diritto fino ad un massimo di 10 anni alla anticipazione degli aumenti periodici di stipendio solo nella prima classe della qualifica di ordinario, attribuita all'atto della nomina. Ai fini del presente comma e sino ad un massimo di 4 anni,

sono valutati i servizi e i periodi di tempo indicati nell'articolo 6, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Ai fini di cui al secondo comma, il servizio non di ruolo è valutabile sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista agli effetti della valutabilità dell'anno medesimo.

Il trattamento di quiescenza sarà commisurato in base all'ultimo stipendio di godimento al momento della cessazione dal servizio.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il Ministro della pubblica istruzione impartirà con propria ordinanza, entro novanta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per il bando del concorso da parte del Provveditore agli studi di Bolzano.

(*È approvato*).

Il titolo del provvedimento potrebbe essere il seguente:

« Norme per gli insegnanti delle scuole elementari statali dipendenti dal Provveditorato agli studi di Bolzano che prestano servizio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, chiedo di essere autorizzato al coordinamento.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

Fusaro e Codignola: « Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano » (4893).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Testo unificato delle proposte di legge Pitzalis, Finocchiaro e Codignola: « Proroga degli incarichi triennali di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 » (4829-4860).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Castellucci ed altri: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del 525° anniversario della nascita di Bramante » (3673).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Mitterdorfer: « Norme per gli insegnanti delle scuole elementari statali dipendenti dal Provveditorato agli studi di Bolzano che prestano servizio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 » (3734).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Bertè, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Calvetti, Codignola, Dall'Armellina, Ermini, Franceschini, Fusaro, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Magrì, Marangone, Mitterdorfer, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Rosati, Seroni, Tedeschi.

Sono in congedo:

Giomo e Savio Emanuela.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO